V

CONSTITUTE Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 268
DEL 21.9.1982 "SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIO
NE CIAPI IN PUGLIA E TRASFERIMENTO ALLA GESTIO
NE DIRETTA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI CIAPI DI BARI E FOGGIA"

L'art. 1 è modificato come segue:

"La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, assume in gestione diretta le funzioni già esercitate dall'Associazione CIAPI (Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria) di Bari e Foggia, di cui alla deliberazione CIPE del 12/12/1972".

L'art. 2 è modificato come segue:

"Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigo re della presente legge, la Giunta regionale promuove, in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del Commissario liquidatore ed opera per il trasfe rimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del per sonale.

Il Commissario liquidatore, nel termine di 90 giorni da<u>l</u> la nomina definisce i rapporti giuridici pendenti e individua l'inventario dei beni mobili ed immobili già messi a d<u>i</u> sposizione del CIAPI dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE del 12/12/72.

Dal giorno successivo a quello dello scioglimento dell'Associazione CIAPI le funzioni di cui all'art. 1 saranno esercitate da una unità operativa regionale per la formazione professionale, che assumerà la denominazione di Centro regionale per la formazione professionale Giulio Pastore".

L'art. 3 è modificato come seque:

"Il personale attualemnte in servizio con rapporto di <u>la</u> voro a tempo indeterminato presso il CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1/7/79, può essere inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova concorsuale di idoneità, nel ruolo unico regionale.

La domanda di inquadramento va indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La prova concorsuale si svolgerà dinanzi ad una Commissione così formata:

- Presidente: Presidente della Giunta o suo delegato;
- Componenti: 3 Consiglieri regionali, di cui uno della mino ranza, espressi dal Consiglio con voto limitato ad uno;
 - 1 rappresentante designato dal Consiglio Provinciale di Bari;
 - 1 rappresentante designato dal Consiglio Provinciale di Foggia;
 - 4 esperti designati dal Consiglio regionale;
- 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale degli Enti Loca-.li.

La prova concorsuale si svolgerà con programmi differenziati in relazione alle diverse qualifiche.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale sarà cost<u>i</u> tuita la Commissione d'esame e saranno fissati i programmi d'es<u>a</u> me.

L'inquadramento, superata la prova concorsuale, va effettuato nei livelli funzionali regionali secondo l'allegata tabella A) di comparazione.

Le qualifche di provenienza presso il CIAPI, descritte nella stessa tabella di comparazione, devono risultare da atti formali adottati entro e non oltre il 21/4/1980.

Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura.

I provvedimenti d'inquadramento dovranno essere adottati, dopo lo scioglimento dell'Associazione CIAPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento decorre dal primo giorno del mese successi vo alla data del Decreto di nomina nel ruolo regionale".

L'art. 6 è modificato come segue:

"Il personale proveniente dai CIAPI ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di li vello così come stabilito nelle leggi regionali n. 22 del 2 mar zo 1981 e n. 17 del 13/3/1980.

Allo stesso personale sarà conservato, come assegno personale riassorbibile con la progressione economica derivante dal nor male sviluppo orizzontale, nonché da ogni possibile forma di miglioramento economico, la evetuale differenza tra il trattamento economico di livello, così come rilevabile dalla richiamata legge n. 22 del 2/3/81 e il trattamento economico in godimento pres so i CIAPI alla data di inquadramento nel ruolo regionale".

L'art. 7 è modificato come segue:

"In applicazione dell'art. 18 della legge regionale n. 54 del 17/10/78, le attività di cui al precedente art. 2, ultimo comma, saranno delegate alle Arministrazioni provinciali di Bari e di Foggia, le quali, d'intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

Le Amministrazioni provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di programmi annuali e plurienna li elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno".

NORME TRANSITORIE

L'art. 9 è modificato come seque:

"Per il personale di cui al primo comma dell'art. 3, dalla data di scioglimento dell'Associazione CIAPI fino alla da
ta di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo regionale o per
le unità che non avranno superato la prova concorsuale, fino
all'approvazione della relativa graduatoria, s'instaurerà con
la Regione un rapporto di lavoro a titolo precario. Nel periodo
di validità del suddetto rapporto è assicurata la corresponsione di un trattamento economico nella misura legittimamente in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge,
da aggiornarsi esclusivamente per quanto attiene l'indennità
di contingenza".

Trasmesso 3/12 V Commissione Confi-